

CXXIX SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

Presidenza del Vicepresidente FEDERICI

INDICE

Disegni di legge (Annunzio di presentazione) .
Proposte di legge (Annunzio di presentazione)
Proposte di legge Piras - Marteddu - Secci -

Fadda - Ladu - Onida - Tunis Gianfranco:
"Norme per l'esercizio della caccia" (74);
Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni -
Manunza - Montis: "Norme per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio
della caccia in Sardegna" (83); Boero -
Carloni - Biggio - Usai Edoardo - Sanna Ni-
voli - Locci: "Norme di tutela, valorizzazione
ambientale e riordino dell'attività venato-
ria. Costituzione di aziende ed esercizio di
attività plurime integrate ad indirizzo agro-
silvo - faunistico - venatorio - ricreativo -
sportivo - agonistico" (162) e del disegno
di legge: "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attività venato-
ria in Sardegna" (202). (Continuazione del-
la discussione degli articoli del testo unif-
cato):

DIANA
FALCONI
MILIA
SANNA SALVATORE
BOERO
RANDACCIO
LADU
SABA, Assessore della difesa dell'ambiente ..
BONESU
MASALA

(Verifica del numero legale)
(Risultato della verifica)
MARROCU, relatore
LORENZONI
CARLONI
(Votazione segreta emendamenti numeri 75
e 134)
(Risultato della votazione)
LOCCI
OBINO

La seduta è aperta alle ore 16 e 50.

PIRAS, Segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta di mercoledì 3 luglio 1996,
che è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono per-
venuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

"Rifinanziamento straordinario degli inter-
venti agricoli". (259)
(Pervenuto il 5 luglio 1996 ed assegnato alla
quinta Commissione.)

"Istituzione dell'Agenzia regionale per
l'energia (A.R.E.S.)". (260)
(Pervenuto l'8 luglio 1996 ed assegnato alla sesta
Commissione.)

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 10 e disposizioni varie”. (262)

(Pervenuto l'11 luglio 1996 ed assegnato alla terza Commissione.)

“Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996”. (263)

(Pervenuto l'11 luglio 1996 ed assegnato alla terza Commissione.)

“L.R. 3 maggio 1995, n. 9, art. 2 - Recupero somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1995”. (267)

(Pervenuto il 18 luglio 1996 ed assegnato alla terza Commissione.)

Annunzio di presentazione di proposte di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

dai consiglieri Masala - Frau - Biggio - Boero - Cadoni - Carloni - Liori - Locci - Sanna Nivoli - Usai Edoardo:

“Intervento straordinario a sostegno delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese”. (258)

(Pervenuta il 27 giugno 1996 ed assegnata alla sesta Commissione.)

dai consiglieri Sassu - Berria - Scano - Ghirra - Cugini - Dettori Ivana - Busonera - Cherchi - Cucca - Diana - Falconi - Fois Paolo - Marrocu - Obino - Sanna Salvatore - Usai Pietro - Zucca:

“Disposizioni in materia di bilancio e di contabilità della Regione”. (261)

(Pervenuta il 10 luglio 1996 ed assegnata alla terza Commissione.)

dai consiglieri Scano - Sanna Salvatore - Busonera - Ghirra - Cherchi - Marrocu - Berria - Cucca - Cugini - Dettori Ivana - Diana - Falconi -

Fois Paolo - Obino - Sassu - Usai Pietro - Zucca:

“Istituzione della provincia metropolitana di Cagliari”. (264)

(Pervenuta il 10 luglio 1996 ed assegnata alla prima Commissione.)

dai consiglieri Masala - Frau - Biggio - Boero - Cadoni - Carloni - Liori - Locci - Sanna Nivoli - Usai Edoardo:

“Obbligatorietà delle vaccinazioni contro la pertosse, il morbillo e la rosolia”. (265)

(Pervenuta il 15 luglio 1996 ed assegnata alla settima Commissione.)

dai consiglieri Sanna Nivoli - Biggio - Boero - Cadoni - Carloni - Frau - Liori - Locci - Masala - Usai Edoardo:

“Norme in materia di contributi alle aziende per la realizzazione delle misure di sicurezza nei posti di lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”. (266)

(Pervenuta il 18 luglio 1996 ed assegnata alla sesta Commissione.)

dai consiglieri Fantola - Ballero - Bonesu - Dettori Bruno - Tunis Gianfranco - Fois Pietro - Loddo - Macciotta - Petrini - Bertolotti - Lippi:

“Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1996, n. 14 ‘Programmi integrati d'area’”. (268)

(Pervenuta il 18 luglio 1996 ed assegnata alla terza Commissione.)

dai consiglieri Fantola - Bonesu - Dettori Bruno - Tunis Gianfranco - Fois Pietro - Loddo - Petrini - Bertolotti - Macciotta - Lippi:

“Modifica alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, concernente l'ordinamento della formazione professionale in Sardegna”. (269)

(Pervenuta il 18 luglio 1996 ed assegnata all'ottava Commissione.)

Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato delle proposte di legge Piras - Marteddu - Secci

- Fadda - Ladu - Onida - Tunis Gianfranco: "Norme per l'esercizio della caccia" (74); Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni - Manunza - Montis: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" (83); Boero - Carloni - Biggio - Usai Edoardo - Sanna Nivoli - Locci: "Norme di tutela, valorizzazione ambientale e riordino dell'attività venatoria. Costituzione di aziende ed esercizio di attività plurime integrate ad indirizzo agro - silvo - faunistico - venatorio - ricreativo - sportivo - agonistico" (162) e del disegno di legge: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria in Sardegna" (202)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato recante norme sulla caccia e sulla protezione della fauna.

Era in discussione l'articolo 21. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). L'articolo 21 si riferisce all'estensione delle zone di protezione della fauna. All'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti, i quali tendono a comprendere in questi ambiti anche aree destinate non a protezione della fauna, ma ad altre cose. Per far questo alcuni colleghi si sono riferiti a quanto contenuto nell'articolo 10 della legge numero 157, leggendone una parte che potrebbe far intendere la sussistenza dei presupposti per inserire nella percentuale delle aree definite di protezione faunistica anche aree in cui è consentito l'esercizio venatorio oppure dove sono interdette le altre attività. In realtà l'articolo 10 della legge numero 157 del '92 parla di territorio agro-silvo-pastorale e, partendo da questo concetto, fa riferimento a delle percentuali: nel caso delle aree protette la percentuale è compresa tra due numeri, 20 e 30; nel caso del territorio riservato a gestione privata e ai centri di riproduzione della fauna selvatica, la percentuale massima globale è del 15 per cento. Quindi non è stabilita una percentuale obbligatoria, ma una percentuale che può arrivare fino ad un massimo del 15 per cento. Quindi, collega Randaccio (che non è presente), nell'articolo 10 della legge numero 157,

al comma 5, è detto esplicitamente che queste aree a gestione privata, cioè aziende faunistico-venatorie, aziende agriturismo-venatorie e centri privati eccetera, sono comprese nella percentuale massima del 15 per cento. E che ci si riferisca al territorio agro-silvo-pastorale discende senza ombra di dubbio da tutto l'impianto dell'articolo della legge nazionale. Perché l'articolo 10 inizia così: "Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata" e poi ci sono i dettagli e le esclusioni. Quindi ritenere che in questo ambito possano essere comprese addirittura le zone militari - come è stato proposto nell'emendamento poi ritirato, e nell'illustrazione del collega Marrocu, il quale lasciava intendere che potesse esserci questa possibilità - credo che sia concettualmente molto lontano dalla realtà disegnata dalla legge numero 157.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 217, che intende riservare alle aziende agroturistico-venatorie una percentuale fissa del territorio compreso in quel massimo del 15 per cento di cui parlavo prima, io credo che, prima di definire quanta percentuale vada attribuita a questo territorio, si debba definire prima di tutto che cosa sono queste aziende. Noi non abbiamo ancora stabilito che cosa sono le aziende agroturistico-venatorie e quindi chiedo ai colleghi di riconsiderare l'emendamento o di trovare, in sede di discussione dell'articolo che tratta delle aziende agro-turistico-venatorie, un accordo che consenta di inserire, eventualmente, una percentuale riservata a questo tipo di aziende.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Falconi. Ne ha facoltà.

FALCONI (Progr. Fed.). Molto brevemente, signor Presidente; non voglio far perdere molto tempo all'aula, perché già se ne sta sciupando parecchio. Intendo intervenire sull'emendamento numero 217. E' singolare che su questo emendamento, sulla sua proposta, sul suo contenuto, nel merito ci si sia dichiarati grosso modo tutti d'accordo, compreso il relatore, poi però in larga misura ci si avvia a non accoglierlo. E' singolare, perché è abbastanza delicata, la cosa. Io,

sull'impianto legislativo, sono complessivamente d'accordo e ritengo che questo sia uno dei punti sicuramente più qualificanti di questa legge. E non è certamente per furbizia politica che noi abbiamo proposto questa modifica, a garanzia dei giovani in cerca di prima occupazione, e anche dei meno giovani. Abbiamo infatti la convinzione che, di fronte a una passione pur legittima, quale quella della caccia, valga prima la giustizia sociale: non la giustizia faunistica venatoria, per rubare qualcosa dal "Boero-pensiero".

Io sono convinto che il padre cacciatore, messo davanti a una scelta, sceglierebbe una garanzia per il figlio disoccupato e non per la sua passione, che pure è legittima e che io rispetto. Ritengo che il 10 per cento da riservare a imprese economiche sia molto interessante per la Sardegna e che costituisca una garanzia, soprattutto, per le giovani generazioni e per i disoccupati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Milia. Ne ha facoltà.

MILIA (F.I.). Signor Presidente, colleghi e colleghe, molto brevemente, come chi mi ha preceduto, per esprimere un parere contrario, a questo punto, su questo emendamento, cioè sull'emendamento numero 217. Da una parte devo compiacermi per il mutato indirizzo di politica venatoria che proviene dai banchi del P.D.S.: non bisogna dimenticare che fu proprio la battaglia contro le riserve private, condotta da quella parte politica, che determinò la fine di quelle riserve, salvo, a posteriori, accorgersi che non erano poi male come si voleva far intendere. Le aziende agro-turistico-venatorie che noi stiamo andando ad istituire sono una cosa leggermente diversa rispetto alle aziende private di allora, che pure davano anch'esse lavoro, perché esistevano i guardiacaccia ed altre persone stipendiate che potevano trovare da quell'attività venatoria sostentamento. Comunque, io sono contrario alle determinazioni di questa percentuale nel 10 per cento, perché non sappiamo quali saranno le aziende faunistiche venatorie, e non sappiamo soprattutto su quale 10 per cento dovranno essere istituite. Perché dico questo? Perché la legge

numero 157, in materia di aziende agro-turistico-venatorie, stabilisce che esse devono essere istituite esclusivamente in terreni di non particolare interesse vanatorio. E allora dove verrà ricavato, in certe zone che certamente tutti conosciamo, lo spazio per creare queste aziende agro-turistico-venatorie, considerato che la legge numero 157 impone l'uso di terreni per così dire marginali, per questo scopo? Quindi, prima di determinare percentuali, che non mi vedono *a priori* contrario – lo dico onestamente – io vorrei, prima che la legge prendesse corpo, che il piano faunistico determinasse questi criteri, perché sinceramente penso che vi sarà una spinta, più o meno forte, da parte di certi ambienti, affinché anche terreni di grande interesse venatorio vengano destinati alle aziende agro-turistiche. E allora torneremo alle vecchie riserve private, sia pure a pagamento, che qualcuno ha combattuto tenacemente.

Quindi sono contrario a questo emendamento, ma non sono contrario a che poi il piano faunistico, per le condizioni che si verranno a determinare, possa far sorgere queste aziende, che saranno le benvenute. Ma in questo momento stabilire un 10 per cento *a priori* non mi sta bene.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Signor Presidente, la mia impressione è che i colleghi di Alleanza Nazionale non vadano oltre le enunciazioni formali. Sono cioè convinto che, pur dichiarandosi a favore delle aziende agro-turistiche-venatorie, in sostanza intendano semplicemente difendere l'attuale consistenza della autogestite, perché sappiamo tutti quanti, al di là degli infingimenti, che le attuali autogestite diverranno aziende faunistico-venatorie. Qui, per la prima volta, si sta introducendo un concetto importante, cioè che la caccia possa in un qualche modo essere utilizzata, anche se in misura molto relativa, ai fini dello sviluppo di un determinato territorio, se non come elemento primario, almeno come elemento secondario, per cercare cioè di rivitalizzare anche aziende agro-turi-

stiche. E io credo che sia molto importante determinare *a priori* una riserva del 10 per cento. Io penso cioè che se tale percentuale non viene prefissata in questa legge, successivamente interessi più forti, che sono quelli costituiti dalle associazioni venatorie, sicuramente porteranno a ribaltare quota percentuale e quindi a far perdere un'ulteriore occasione di utilità della caccia come elemento di sviluppo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il collega Sanna, nel suo intervento ha sviluppato una polemica politica con noi di Alleanza Nazionale, affermando che noi ci fermiamo soltanto sull'aspetto formale del problema. Devo ricordare al collega Sanna che già qui, in quest'Aula, il problema non è di schieramento: proprio alcuni emendamenti ed alcuni articoli, alcuni proposti congiuntamente, altri concordati e altri anche contrastati, dimostrano che non c'è una lotta di colore in quest'Aula, per una legge che interessa tutto il tradizionale mondo sardo venatorio. Per cui la invito a ripensare il suo modo di affrontare l'esame di questa legge, rinviando le sue battute al momento in cui esamineremo argomenti per i quali la caratterizzazione di schieramento sarà certamente chiara e definita. E per dimostrarle che il problema delle aziende agro-turistiche-venatorie sta a cuore al sottoscritto e ad Alleanza Nazionale non meno di quanto stia a cuore ad ogni altro collega qui in Aula, le ricordo che tra gli emendamenti che più avanti andremo ad esaminare, vi è, guarda caso, un emendamento del sottoscritto, che, tra le norme transitorie, proprio per non perdere tempo e opportunità occupazionali, introduce la possibilità immediata, prima che lo stabilisca il piano faunistico regionale, di istituire tali aziende, indicandone una percentuale territoriale massima del 5 per cento. Cioè la mia posizione non solo non è contraria, ma dimostra esattamente un approccio positivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Grazie Presidente, chiedo scusa a tutti i colleghi. Io vorrei utilizzare questi pochi minuti del mio intervento per chiarire la *ratio* dell'emendamento numero 188, e anche tentare, per quanto mi è possibile fare, di spiegare tecnicamente come questo emendamento può tranquillamente incastrarsi all'interno della legge-quadro nazionale e nell'ambito della legge che stiamo testé discutendo. Innanzi tutto, l'intervento conclusivo della mattinata dell'onorevole Boero, colorito come può esserlo lo spirito di un vecchio cacciatore, rispecchiava in maniera chiara e precisa il senso dell'emendamento. Parlava di ansie, parlava di spirito dei cacciatori, ma non si discostava sicuramente dalla realtà: una realtà fatta non solo di cacciatori che hanno l'opportunità e anche la possibilità, soprattutto finanziaria, di poter svolgere la propria attività venatoria – ora nell'autogestione, prossimamente o nelle future aziende sia turistiche, sia non turistiche – ma anche di coloro che svolgono l'attività di caccia al di fuori di queste strutture e che lo fanno già spendendo molti soldi, e che sicuramente non potrebbero permettersi di spenderne di ulteriori inserendo la propria attività in queste altre specifiche zone.

Il senso è molto chiaro: il 45 per cento del territorio destinato a zone di protezione e ad aziende agri-turistiche e faunistico-venatorie io ritengo sia troppo. Io ritengo che sia la legge quadro nazionale, sia questa legge in particolare, possono darci l'opportunità di restringere non necessariamente, come detto dal collega Sanna, l'attività delle aziende agri-turistiche, ma anche l'estensione delle zone di protezione della fauna agro-selvatica, perché la legge nazionale fissa un limite che va da un minimo del 20 per cento fino ad un massimo del 30 per cento. Ciò significa che nulla vieta di restringere le zone di protezione al 20 per cento, per avere tranquillamente un 10 per cento a disposizione per la caccia libera e per le aziende turistico-venatorie. Allora questo emendamento, secondo quanto precisato dal collega Boero e da me, non va certo contro una possibilità economica, non va certo contro la possibilità di creare nuove attività produttive anche con la caccia: anzi, semmai, nei nostri discorsi, all'esterno e spesso anche all'interno di que-

sto Consiglio, ci siamo dichiarati estremamente favorevoli a questo. La discussione è se ci sono degli spazi ulteriori per far sì che i nostri cacciatori, che non sono tutti ricchi e che non possono tutti permettersi le autogestite o di essere inseriti nelle aziende o di andare a fare turismo nelle aziende turistico-venatorie, possano comunque esercitare un loro diritto, che è quello di cacciare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 188. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 217. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 244. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

PIRAS, Segretario:

Art. 22

Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migra-

toria ed il loro irradiazione naturale.

2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.

3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale.

4. I selvatici che risultano in esubero nelle oasi permanenti devono essere catturati ed immessi dove è necessario il ripopolamento.

5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno dei quali, l'emendamento numero 36, è stato ritirato. Si dia lettura dell'emendamento numero 242.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Marrocu - Ladu - Obino - Onida.

Art. 22

Il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

4. La fauna selvatica che, a seguito della rilevazione effettuata dall'Istituto regionale per la fauna selvatica, risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ed immessa dove è necessario il ripopolamento. (242)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MARROCU (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di

parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*.
La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento non fa altro che riportare il contenuto generale del comma 4, però mettendo dei particolari paletti. L'esperienza vissuta fino ad oggi non induce ad una valutazione positiva sulla reale attuazione del prelievo della selvaggina in esubero nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi permanenti. Questa possibilità era affidata, fino ad oggi, con la vecchia normativa - guarda caso - al Corpo forestale. Di questa attività non vi è traccia reale, o, se qualche traccia vi è, si tratta di qualcosa all'attenzione della Procura della Repubblica. Non è quindi sufficiente restringere, con questo emendamento, in modo molto riduttivo, alle osservazioni dell'Istituto Regionale della Fauna (del quale non conosciamo la composizione), la possibilità di operatività *in loco*. Difficilmente, con questo meccanismo si potranno effettuare rilevamenti adeguati, condotti con mezzi e metodologie adatti, per registrare l'eventuale incremento della selvaggina in misura superiore alle necessità dello spazio biotico costituito da queste oasi o zone di ripopolamento e cattura, al fine di immettere l'eventuale esubero di selvaggina laddove, a seguito di ulteriore esame, ve ne sia la necessità. Questo emendamento dice che solamente l'Istituto Regionale della Fauna può arrivare a queste conclusioni e che solamente sotto la sorveglianza del corpo forestale di vigilanza ambientale si può arrivare a questa operazione di prelievo e reimmissione della selvaggina laddove ve ne è bisogno.

Il comma 4 dell'articolo lascia invece alla discrezionalità agli organi preposti - in *primis* all'Assessore dell'ambiente - la valutazione delle esigenze momento per momento, caso per caso. Questa discrezionalità non esclude certamente l'apporto dell'istituendo Istituto Regionale della Fauna non escluderà di certo il Corpo forestale

e di vigilanza ambientale: tuttavia, gli organi istituzionali potranno avvalersi (al contrario di ciò che accadrebbe approvando questo emendamento) di tutte quelle forme di volontariato di competenza, di ramificazione sul territorio, che sono espresse dal mondo venatorio. Ecco perché mi esprimo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). L'emendamento numero 242 è sostanzialmente analogo all'emendamento numero 36, da me presentato e poi ritirato. A seguito di una discussione svoltasi in Commissione, si è verificato che la formulazione contenuta nel testo originario risulta generica e non facilmente comprensibile. In pratica, nel comma 4 dell'articolo 22, si dice che i selvatici in esubero devono essere catturati e messi dove è necessario il ripopolamento. Non si dice chi lo deve fare né chi lo deve controllare. Quindi, l'esigenza - credo che ciò non sfugga neanche al collega Boero - è quella di attribuire questa competenza ad organi bene individuati. Stiamo del resto parlando di oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, quindi di strutture che hanno bisogno di un organo di gestione: si sta quindi dicendo, in pratica, che gli organi titolati a gestire le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono anche abilitati alla cattura e che ciò deve avvenire a seguito di censimenti. Questa mi sembra una cosa valida sotto il profilo della logica. Il fatto poi che l'organo di gestione si avvalga di volontari e di collaborazioni non è escluso: è solo che si attribuisce direttamente a un organo che noi stiamo istituendo, cioè all'Istituto Regionale per la Fauna selvatica, il compito di fare le valutazioni o di certificarle sul piano dell'effettiva consistenza faunistica. Diversamente non si capirebbe chi lo dovrebbe fare. Secondo me l'emendamento semplifica, piuttosto che complicare le cose, quindi credo che anche il collega Boero dovrebbe convenire sulla opportunità di approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione...
Ha domandato di parlare il consigliere

Boero per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Capita, cari colleghi, Presidente, talvolta anche a me di non spiegarmi bene, di non riuscire a farmi capire e l'intervento del collega Diana ne è la dimostrazione. L'emendamento numero 242 non concepisce nessun altro organo gestionale, parla solo dell'Istituto per la Fauna Selvatica e stabilisce che la selvaggina risultante in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura può essere catturata a cura dell'organo di gestione sotto la sorveglianza del Corpo forestale per la vigilanza ambientale e messa dove è necessario il ripopolamento. Ora, caro collega, cari colleghi, riferirsi, come fa l'emendamento solamente a questi soggetti esclude *a priori* altri apporti del mondo venatorio e del volontariato ambientale. La cosiddetta genericità dell'articolo, invece, lascia aperta la porta all'Assessore e agli organi cui questa legge attribuisce la gestione, di avvalersi di tutte le realtà necessarie per queste operazioni. E' un apporto al quale personalmente io tengo, e il mondo venatorio tiene in modo particolare a che si realizzi nel concreto questa collaborazione: sino ad oggi, soffriamo l'esistenza di oasi permanenti e di zone di ripopolamento e cattura che non sono gestite, e non tanto per carenza di mezzi quanto per aver respinto più volte, gli organismi esistenti nella vecchia legge, le forme di collaborazione del mondo venatorio ambientale volontario: così non si è mai catturato alcun capo di selvaggina in queste zone per riversarlo laddove ve ne era bisogno. Questa è la reale preoccupazione.

Tra l'altro vi è un'altra osservazione da fare: abbiamo osservato in molti che la legge avrebbe dovuto essere snella. Avrebbe dovuto essere una legge con pochi articoli, che demandava a pochi organismi efficienti l'organizzazione del sistema venatorio: questo emendamento, caro collega Diana va esattamente nel senso contrario della snellezza. Si intende entrare anche nei particolari e nelle virgole, dando valenza assoluta solo al ruolo di determinati, pur rispettabilissimi e necessari, organismi e limitando la discrezionalità - in certi casi necessaria - dell'Assessore dell'ambiente. Ecco quindi perché

mi dichiaro contrario a questo emendamento. Poi la maggioranza, anche in questo caso, vada dove vuole andare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). Io ho ascoltato con attenzione le cose che ha detto l'onorevole Boero e debbo dire che molte le condivido. Anzitutto condivido la filosofia che egli ha delineato: noi volevamo e vogliamo fare una legge che semplifichi le cose e che non diventi poi di difficile applicazione. Pertanto, io credo che l'emendamento numero 242 all'articolo 22, possa essere in qualche modo semplificato, magari con una votazione per parti. Eventualmente si può togliere dall'emendamento numero 242, dopo le parole "dopo la fauna selvatica che ", l'espressione "a seguito della rilevazione effettuata dall'Istituto Regionale per la Fauna selvatica". Questa parte cioè la possiamo togliere per cui il testo sarebbe questo: "La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura può essere catturata a cura dell'organo di gestione sotto la sorveglianza del Corpo forestale di vigilanza ambientale e immessa dove è necessario il ripopolamento". Sarebbe una buona semplificazione, che renderebbe sicuramente la legge più facilmente applicabile, togliendo un passaggio che potrebbe creare problemi.

PRESIDENTE. Se vi è l'accordo per eliminare dall'emendamento la frase: "a seguito della rilevazione effettuata dall'Istituto regionale per la fauna selvatica" porrei in votazione l'emendamento senza questa frase. La Giunta è d'accordo?

SANNA GIACOMO (P.S.d'Az.), *Assessore dei trasporti*. La Giunta si rimette alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento numero 242 con le modifiche proposte in precedenza. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene?

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 23

Zone temporanee di ripopolamento e di cattura

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate a favorire l'incremento ed il prelievo della selvaggina stanziale ai fini dell'arricchimento faunistico dell'area interessata.

2. Le zone temporanee di ripopolamento e cattura hanno durata da tre a sei anni e vengono riaperte alla caccia in tutto o per porzioni di territorio. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata venatoria. La riapertura alla caccia è condizionata alla istituzione di nuove zone temporanee di ripopolamento e cattura, la superficie delle nuove zone temporanee di ripopolamento e cattura non può essere inferiore all'ottantacinque per cento delle aree riaperte alla caccia.

3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura vengono costituite con un criterio di rotazione territoriale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 232. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 23

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le zone temporanee di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra quattro e sei anni, salvo rinnovo.

3. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata venatoria e non più rinnovate.

4. La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 21 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia.

5. La istituzione delle suddette zone avviene, di norma, con il criterio della rotazione territoriale. (232)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DIANA (Progr. Fed.). L'emendamento non modifica, nella sostanza, il contenuto, ma introduce alcune precisazioni. Da una parte si stabilisce che le zone di ripopolamento non possano essere istituite nelle zone dove vi sono coltivazioni specializzate, cioè nelle zone in cui può avvenire un danneggiamento delle coltivazioni da parte della fauna che venisse a concentrarsi e a svilupparsi. C'è poi il concetto del rinnovo, che nel testo originario non è previsto, e quindi anche per tutto quanto riguarda la riapertura si parla di quelle non più rinnovate. L'altro aspetto riguarda la riapertura subordinata all'istituzione di nuove zone di superficie complessiva pari a quelle riaperte alla caccia.

Queste sono le differenze. La ragione per la quale vengono proposte è che può essere necessario prevedere il mantenimento di zone tem-

poranee per più di un periodo, fissato in una durata da tre a sei anni; quindi si lascia intendere che, dopo i sei anni, scadano automaticamente. L'altro obiettivo è quello di mantenere la percentuale delle zone di ripopolamento col criterio della rotazione, però sempre allo stesso livello, entro i limiti previsti dall'articolo 21.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta ritiene che l'emendamento potrebbe non arricchire gran che articolo 23, che è ben precisato e ben articolato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, cari colleghi, l'emendamento, nella sua strutturazione e nelle sue finalità (quelle che immagino), è un emendamento apprezzabile; non è condivisibile da parte mia solamente il periodo indicato, in quanto il periodo minimo di rotazione, da quattro a sei anni, a parer mio deve essere riportato da due a quattro anni. Perché? Perché quando è presente un minimo di ceppo genetico di fauna selvatica, in queste zone, ed esse vengono chiuse per favorire la riproduzione, è scientificamente e statisticamente provato, che nel primo anno si riproducono in modo egregio, nel secondo anno la riproduzione è ancora apprezzabile, ma incomincia a diminuire, nel terzo anno, mediamente cessa l'incremento della specie, nel quarto anno cominciano fenomeni di pestilenza e quant'altro a danno delle specie stesse. Quindi l'emendamento per me sarebbe accoglibile se il collega Gavino fosse d'accordo su quanto io espongo, cioè riportare il periodo, anziché fra i

quattro e i sei anni, fra i due e i quattro anni.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Nell'articolo della Commissione è scritto 3 e 6: forse nell'emendamento c'è un errore di battitura.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Mi sembra che l'emendamento Diana rafforzi le finalità delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura. In particolare, escludendo i terreni destinati a coltivazioni specializzate suscettibili di particolare danneggiamento, tende anche a contemperare gli interessi della fauna con quelli degli agricoltori. Credo che le finalità principali di queste zone siano individuabili non solo nel ripopolamento, ma soprattutto nell'irradiazione della fauna nelle zone circostanti, il che si può ottenere soltanto con una certa lunghezza di durata della zona di ripopolamento. A questo proposito credo che si debba anche condividere la norma che restituisce alle zone di ripopolamento e cattura la stessa superficie di quelle non più rinnovate, altrimenti si assisterebbe a un continuo depauperamento delle superfici.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, con il collega Gavino e con il collega Siro presumo che abbiamo raggiunto un punto di incontro, cioè di riportare il testo originale della Commissione da tre a sei anni. L'emendamento però indica da quattro a sei anni; siccome si vota l'emendamento, se è accolta la variante...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Non ho nessuna difficoltà; probabilmente questo termine, da quattro a sei, deriva proprio da una svista mia. Nel testo unificato c'era tre-sei: io non intendevo modificarlo, quindi è proprio una svista. Non ho nessuna difficoltà ad accogliere la proposta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, metto in votazione l'emendamento con la correzione da quattro a tre, come è stato proposto. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

PIRAS, *Segretario:*

Art. 24

Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee.

1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico e avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo l'indennizzo di cui alla presente legge.

3. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'articolo 23, è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi di gestione.

4. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è fissata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

PRESIDENTE. All'articolo 24 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario:*

Emendamento sostitutivo parziale Ladu -

Marrocu - Ferrari - Lorenzoni.

Art. 24

Il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dai seguenti:

1. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo la concessione del contributo di cui alla presente legge.

2 bis. Ai proprietari o conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura è concesso dalla Amministrazione regionale un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale. (117)

Emendamento aggiuntivo Diana.

Art. 24

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1. sono stabiliti, oltreché l'organismo a cui viene affidata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro risarcimento nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità diventi eccessiva". (233)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 117 ha facoltà di illustrarlo.

LADU (Popolari). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 233 ha facoltà di illustrarlo.

DIANA (Progr. Fed.). Molto brevemente, l'emendamento punta a stabilire fondamentalmente che nell'atto di costituzione delle oasi permanenti sia indicato anche l'organismo a cui è affidata la gestione e i criteri per evitare che ci siano danni alle produzioni agricole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il parere sugli emendamenti è favorevole

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Cinque consiglieri di Alleanza Nazionale qui presenti - cioè il sottoscritto e i colleghi Frau, Liori, Carloni e Oppia - chiedono la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Prego il consigliere Segretario di procedere alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.

Risultano presenti i consiglieri: Amadu - Ballo - Biancareddu - Boero - Bonesu - Carloni - Concas - Diana - Federici - Ferrari - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Ladu - Liori - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marrocu - Marteddu - Masala - Oppia - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Secci - Vassallo - Zucca.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della verifica:

presenti	33
numero legale	41

Poiché dall'appello effettuato risultano presenti 33 consiglieri, quindi non è raggiunto il numero legale, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del Regolamento, l'Assemblea è sospesa. Il Consiglio è riconvocato fra un'ora, alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 18, viene ripresa alle ore 19.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 117. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 233.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 25

Opposizione

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessorato, entro i 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso,

decide in ordine all'opposizione, sentito il Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 25

Nel comma 1, rigo 8 e successivi, le parole: "L'assessorato, entro i 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione sentito il Comitato regionale faunistico." sono sostituite dalle seguenti: "L'Assessore avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico, decide in ordine all'opposizione entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso". (234)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Diana per illustrare il suo emendamento.

DIANA (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il parere è negativo per le considerazioni che ho fatto stamani su altri emendamenti: ogni volta l'Assessore dovrebbe avvalersi dell'Istituto, che è una sua struttura. Spetta poi a lui decidere liberamente di avvalersene: comunque è una struttura dell'Assessorato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 234. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 26.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 26

Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e cattura

1. Le oasi permanenti di protezione e cattura sono gestite dalla Regione direttamente, o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

2. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, ricadenti nei terreni dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, sono gestite, di norma, dalla stessa Azienda.

3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle Province o per delega delle stesse dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

4. Gli organi di gestione di cui ai commi precedenti operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, e approvato dallo stesso Assessorato.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Diana.

Nel comma 1, penultimo rigo, le parole "o dalle associazioni venatorie" sono soppresse. (37)

Emendamento soppressivo parziale Diana.

Nel comma 3, penultimo rigo, le parole "o dalle associazioni venatorie" sono soppresse. (38)

Emendamento sostitutivo parziale Lorenzoni.

Art. 26

I commi 1 e 2 sono così sostituiti:

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle Associazioni naturalistiche o dalle Associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

2. Per la gestione diretta delle oasi, la Regione si avvale del servizio regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici dell'Azienda delle foreste demaniali che è pertanto autorizzata ad utilizzare anche a tal fine gli stanziamenti ed il personale destinati all'attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

DIANA (Progr. Fed.). Ritiro gli emendamenti numeri 37 e 38.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 1 ha facoltà di illustrarlo.

LORENZONI (Popolari). Lo scopo di

questo emendamento è una più organica riscrittura dei primi due commi dell'articolo 26.

Per quanto riguarda poi il riferimento al Servizio regionale della fauna selvatica esso deve intendersi come Istituto regionale della fauna selvatica.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Se viene accolta la proposta di modifica fatta verbalmente dal proponente, l'emendamento si accoglie, perché - oltre ovviamente a non parlare di Servizio ma di Istituto - vi è anche la parte che riguarda le aziende e la possibilità di utilizzare il personale addetto alle attività forestali. Lo ritengo giusto, perché è un modo nuovo e produttivo di utilizzare gli operai forestali. Quindi si accoglie l'emendamento con la sostituzione di "Istituto" al posto di "Servizio".

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento anche e soprattutto perché puntualizza meglio le mansioni dell'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica e nel caso della gestione delle oasi queste mansioni sono ben pertinenti e adatte per un istituto anche di ricerca.

PRESIDENTE. Se su questa correzione non vi sono opposizioni, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

PIRAS, Segretario:

Art. 27

Utilizzo dei terreni Azienda regionale
delle foreste demaniali

1. I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali, non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia programmata, purché non vietata da altre norme di legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti di uguale contenuto. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Carloni - Sanna Nivoli - Masala.

Art. 27

All'articolo 27 sostituire il verbo "possono" con il verbo "debbono". (75)

Emendamento sostitutivo parziale Boero - Biggio - Masala

Art. 27

Nel comma 1 dell'articolo 27 la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "debbono". (134)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carloni per illustrare il suo emendamento.

CARLONI (A.N.). Mi sembra evidente che, se un sacrificio si deve fare, bisogna togliere il termine "possono" e sostituirlo con "debbono", nel senso che i terreni dell'Azienda regionale sono i primi a dover far parte dei terreni dell'oasi di protezione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento non li accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta sarebbe del parere di non accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghi colleghi, ogni tanto, in quest'Aula, da parte del relatore, viene fuori una contraddizione rispetto a ciò che egli afferma dentro e fuori da quest'aula, cioè di essere un amico del mondo venatorio. Nel non accogliere questo emendamento, tra l'altro, si è pronunciato in modo secco, senza nessun commento, senza nessuna giustificazione, senza nessuna spiegazione logica: cioè non ha detto perché non lo accoglie. La *ratio* di questo emendamento è di far sì che i terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali non compresi (sottolineo non compresi) in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura vengano destinati all'esercizio della caccia programmata. L'articolo prosegue: "purché non vietata da altre norme di legge". E allora cosa impedisce di restituire al mondo venatorio del territorio a suo tempo sottratto, territorio venatorio che non ha nessuna altra necessità di protezione? Si tratta di un errore anche dall'ottica di chi non fa parte del mondo venatorio, ma che dovrebbe avere a cuore perlomeno l'obiettivo di una diminuzione della pressione venatoria, perché questi terreni, restituiti all'attività venatoria, ne allargano la possibilità, consentono una migliore distribuzione sia del rapporto cacciatore-territorio sia del rapporto cacciatore-specie faunistiche sorrette

all'esercizio venatorio. E' questa, caro relatore e cari colleghi, una semplice, logica riflessione. Io domando quale è la *ratio* (che a me attualmente sfugge e che sfugge certamente al mondo venatorio) che porta il relatore e quant'altri ad esprimersi in modo negativo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Molto brevemente, signor Presidente, per dire che i concetti espressi nell'articolo 27 sono sufficientemente chiari per stabilire che, laddove non ci sono impedimenti, i territori dell'Azienda foreste demaniali possono essere destinati all'esercizio venatorio. Sarà poi la pianificazione faunistico-venatoria, ai vari livelli, a stabilire se e come questi territori dovranno rientrare in questa categoria. Quindi mi sembra una pretesa eccessiva, da parte dei colleghi, stabilire *a priori* che questi territori debbano essere destinati all'esercizio della caccia programmata, anziché lasciare aperta la possibilità che posano essere destinati anche ad altro, laddove sia utile, sempre tenendo conto comunque che, laddove non ci siano ostacoli, la caccia programmata può esservi esercitata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Milia. Ne ha facoltà.

MILIA (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi meraviglia che l'Assessore abbia espresso parere contrario a questo emendamento, perché come l'Assessore ben sa, l'Azienda foreste demaniali non restituisce i terreni neppure ai legittimi proprietari, allo scadere dei vent'anni: figuriamoci se li restituisce ai cacciatori! Conosciamo benissimo la situazione che c'è in molte zone della Sardegna, una situazione che si trascina nelle aule della giustizia. Ma questo è un di più.

Il fatto è che non c'è mai chiarezza da parte dell'Azienda foreste demaniali. Io invito chiunque di voi, onorevoli colleghi, a richiedere una mappatura dei terreni dell'Azienda foreste demaniali: nessuno riesce mai ad avere niente, nessuna risposta. Esistono tabellazioni ventennali di

divieto di caccia vagante e di pascolo, dove, appena entra un cacciatore, arriva il Corpo forestale e lo sbatte fuori, però nello stesso posto intere mandrie di bovini pascolano allegramente. Questa è la chiarezza che chiediamo, anche in ordine a questo emendamento. Dobbiamo sapere che cosa si deve fare nei terreni dell'Azienda foreste demaniali. Esistevano circolari, ne abbiamo già discusso in Commissione, di un Assessore all'ambiente di cui non ricordo il nome, che parlavano di possibilità di caccia - di caccia vagante - quando le colture non superavano il metro di altezza. In quel caso il Corpo di vigilanza ambientale non ha fatto altro che elevare contravvenzioni e sequestrare fucili anche dove di coltivazioni non se ne vedevano da decine d'anni. Questa è la situazione della Sardegna e su questo noi volgiamo, anche attraverso questo emendamento, avere una risposta ed avere chiarezza: che si possa o si debba, poi sarà certamente il piano faunistico, come ha ricordato l'onorevole Diana, a spiegare chi e come deve dare questo permesso ai cacciatori. Per ora tuttavia il problema è irrisolto ormai si trascina tra le proteste di tutti e senza risposte da parte di chicchessia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Soltanto per una precisazione, signor Presidente. Intanto l'Azienda foreste demaniali non opera su terre private, ma soltanto su terre pubbliche, o di proprietà dell'Azienda, o concesse da enti pubblici. La seconda considerazione è questa; io concordo sul fatto che le aree dell'Azienda foreste demaniali vengano aperte all'attività venatoria, così come concordo sul fatto che l'Azienda debba essere sottoposta ad una profonda riforma. Tra l'altro sto lavorando proprio ad un provvedimento di legge di riforma dell'Azienda foreste demaniali. Per cui faccio mie molte delle osservazioni avanzate dai colleghi. Ritengo però, come ha detto il collega Diana, che il termine "debbono" sia una forzatura, nel senso che queste aree possono essere correttamente destinate ad attività venatoria. Non si tratta di difendere un'Azienda che si chiude, rispetto a questo

aspetto; si tratta solo di stabilire che sia il piano faunistico dell'ambito territoriale a stabilire quali di quelle aree dovranno essere destinate all'attività venatoria e quali no. Quelle che non verranno destinate ad attività venatoria saranno comprese, ai sensi dell'emendamento che abbiamo approvato prima, nella percentuale del 20-30 per cento di aree destinate a protezione della fauna selvatica. Per cui non mi par che stiamo sottraendo altre aree all'attività venatoria. Le aree dell'Azienda che sono suscettibili di attività venatoria potranno essere destinate all'attività venatoria. Quelle che verranno sottratte a tale attività faranno parte di quella percentuale del 20-30 per cento di aree destinate alla protezione della fauna selvatica.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'ambiente.

SABA, Assessore della difesa dell'ambiente. Brevemente, perché sono stato chiamato in causa ed anche per chiarire che l'Assessore non solo non è affatto contrario a che i cacciatori godano della possibilità di andare a caccia nei terreni dell'Azienda foreste demaniali. Ma la certezza di determinati diritti non credo possa essere arricchita dall'utilizzo della parola "debbono" anziché della parola "possono".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Per chiedere la votazione a scrutinio segreto di questo emendamento.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto degli emendamenti numeri 75 e 134, che sono uguali.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	66
votanti	66
maggioranza	34
favorevoli	29
contrari	37

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Cadoni - Carloni - Casu - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Locci - Loddò - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)

Metto ora in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

PIRAS, Segretario:

Art. 28

Centri privati di riproduzione

1. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, sono autorizzati dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa domanda, per consentire l'allevamento, allo stato naturale oppure in cattività, di specie cacciabili a scopo di ripopolamento o alimentare e di specie esotiche a scopo amatoriale. Le autorizzazioni indicano le specie in allevamento, i controlli sanitari e la delimitazione dei confini nonché le forme di cattura; hanno

durata decennale e possono essere rinnovate. Sono revocate quando la gestione ed il funzionamento non sono corrispondenti alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione oppure l'allevamento non è funzionante per almeno un anno.

2. La riproduzione di specie cacciabili esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa è considerata attività agricola a tutti gli effetti. Può essere svolta a seguito di comunicazione trasmessa dal titolare stesso all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente entro la data di acquisizione dei riproduttori o dei giovani in crescita. Nei terreni dell'Azienda destinati all'attività di riproduzione è vietato l'esercizio della caccia. E' consentito il prelievo selettivo di capi di ungulati delle specie cacciabili a norma dell'articolo 49.

3. L'abbattimento e la cattura, per esigenze tecniche, di specie selvatiche diverse, anche se cacciabili, devono essere autorizzati dalla Regione.

4. La detenzione e la produzione di specie di fauna selvatica di cui non è prevista o è vietata l'immissione a norma dell'articolo 63 sono consentite esclusivamente in cattività previa autorizzazione della Regione. Le vendite devono avvenire per finalità alimentari, amatoriali o per immissioni consentite in altre regioni.

5. La produzione di specie cacciabili di fauna selvatica a scopo alimentare è permessa esclusivamente in recinti o ambiti controllati. Gli esemplari allevati non possono essere liberati od immessi in campo aperto se non previa autorizzazione della Regione.

PRESIDENTE. All'articolo 28 sono stati presentati i seguenti emendamenti: il numero 39 e il numero 106, che sono stati ritirati; restano i numeri 235, il 135 e il 236. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Diana.

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione nonché nel piano faunistico regionale.

2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzata comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento.

3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Con le stesse modalità indicate al comma 1, in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento.

3. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione.

4. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai perio-

dici censimenti e dalle catture effettuate.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge, il piano faunistico regionale e le direttive dell'Assessorato della difesa dell'ambiente dettano gli indirizzi e i criteri per la istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati.

6. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica deve essere segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'articolo 40 della presente legge. (235)

Emendamento sostitutivo parziale Boero - Masala.

Art. 28

Il comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"1. I centri privati di allevamento previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della Legge n. 157/1992 sono autorizzati, previa domanda scritta, dall'Assessorato regionale per la difesa dell'Ambiente per la riproduzione di animali selvatici destinati:

a) al ripopolamento e/o alla reintroduzione in natura;

b) ai soli fini alimentari;

c) a fini amatoriali e ornamentali.

Le autorizzazioni indicano gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore. Sono indicati in particolare: il territorio dal quale deve essere effettuato il prelievo, le forme della cattura, il numero, per specie, dei soggetti da prelevare, nonché gli eventuali controlli sanitari. E' fatto obbligo all'allevatore di contrassegnare gli animali detenuti con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti un numero che individua l'allevatore ed un altro numero progressivo che individua il soggetto. Dell'andamento dell'allevamento deve essere fatta analitica annotazione in apposito registro. Le autorizzazioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate. Sono revocate per violazione delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ovvero quando l'allevamento ha cessato l'attività da almeno un anno.

(135)

Emendamento aggiuntivo Diana.

Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

"Art. 28 bis

Allevamenti

1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.

3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto però a dare comunicazione all'Assessorato della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza.

4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, devono essere predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata dovrà essere altresì segnalata con conformi tabelle recanti al scritta "Allevamento di fauna selvatica - Divieto di caccia".

5. Tutti gli allevamenti sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario.

6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che in-

dividua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al precedente comma 4.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.

9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.

9. Il regolamento di attuazione della presente legge, il piano faunistico regionale e le direttive dell'assessorato della difesa dell'ambiente dettano gli indirizzi e i criteri per la istituzione, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione degli allevamenti di fauna selvatica". (236)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 235 ha facoltà di illustrarlo.

DIANA (Progr. Fed.). Signor Presidente, si dà per illustrato; tuttavia stavamo concordando con i colleghi la possibilità di apportare qualche piccola modifica. Quindi vorremmo avere il tempo di apportare una piccola correzione; poi gli emendamenti credo che saranno unanimemente condivisi; così, almeno, mi è parso di capire.

PRESIDENTE. Quali emendamenti, tutti quelli presentati?

DIANA (Progr. Fed.). Stiamo parlando degli emendamenti numeri 235 e 236.

PRESIDENTE. Chiedete una brevissima sospensione o siete in grado di darci queste correzioni?

Ha domandato di parlare il consigliere Loc-

ci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). Noi saremmo intenzionati a ritirare i nostri emendamenti su questo articolo e concordare col consigliere Diana: è proprio questione di un minuto.

PRESIDENTE. Ci sarebbe la possibilità che venga ritirato il 135 e che si concordi sugli altri emendamenti?

LOCCI (A.N.). Sì, e poi votiamo sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Va bene, allora sospendiamo per due minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 51, viene ripresa alle ore 19 e 55.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). Gli emendamenti numeri 135 e 106 si intendono ritirati. Rimangono in piedi gli emendamenti numeri 236 e 235, a firma Diana, che in buona sostanza sono una più organica riscrittura degli originari.

La ristrutturazione degli emendamenti fatta dal collega Diana è stata riconosciuta più corretta ed aderente a tutte le esigenze, quindi io direi che se non ci sono problemi illustrativi li possiamo votare direttamente.

L'emendamento numero 235 viene votato senza alcuna modifica, così come stilato dal proponente. Per quanto riguarda il 236, al quarto comma si aggiunge, dopo le parole "divieto di caccia": la tabellazione non si applica nel caso di allevamenti ornamentali e amatoriali". Dal comma 8 viene eliminata la parola "alimentare", mentre il secondo comma, numero 9, l'ultimo, viene cassato del tutto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 235, così come è stato presentato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 236 con le modifiche precedentemente espresse. Chi lo approva alza la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 29

Aziende faunistico-venatorie e
aziende agri-turistico-venatorie

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza finalità di lucro e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6.

2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie ha validità decennale.

3. L'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.

4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, nonché la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione

consiliare competente, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie.

6. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Falconi - Obino - Berria - Dettori Ivana - Busonera - Sanna.

Art. 29 - Comma 2

Dopo le parole "Aziende faunistico-venatorie" sopprimere: "e delle aziende agri-turistico-venatorie". (216)

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 29

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agrituristiche venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate dalla presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6". (40)

Emendamento sostitutivo parziale Diana.

Art. 29

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, sentito il parere della Commissione consiliare competente, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico venatorie”. (41)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Sanna Nivoli - Masala.

Art. 29

All'articolo 29 comma 5 dopo la parola “competente” inserire le seguenti “e del Comitato Regionale Faunistico”. (76)

Emendamento aggiuntivo Obino - Cugini - Falconi - Dettori - Busonera.

Art. 29

Al primo comma, dopo le parole “senza finalità di lucro” aggiungere le seguenti: “per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche”. (203)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 216 ha facoltà di illustrarlo.

FALCONI (Progr. Fed.). Anche adesso, signor Presidente, con brevità. La proposta di sopprimere la dicitura “e delle aziende agri-turistico-venatorie” viene dalla necessità di garantire eventuali intraprese che magari contraggono un mutuo superiore a dieci anni e che quindi hanno la necessità di una concessione superiore ai dieci anni, così come prevede il comma due dell'articolo 29. Generalmente i mutui per infrastrutturazione turistica o agri-turistica sono superiori ai dieci anni: se restasse così il comma due, si renderebbe inapplicabile questa possibilità. Anche se devo dire che, dopo la non approvazione dell'emendamento numero 217, poco resterà ai giovani che vorranno crearsi possibilità di occupazione in questo pur piccolo segmento di opportunità. Comunque siamo rispettosi della volontà dell'Aula, anche quando essa sbaglia.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 41 ha facoltà di parlare il consigliere Diana.

DIANA (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 76 ha facoltà di illustrarlo.

CARLONI (A.N.). Mi sembra evidente anche questo, Presidente. Poiché si tratta di un organismo tecnico l'audizione del Comitato regionale sembra opportuna.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 203 ha facoltà di illustrarlo.

OBINO (Progr. Fed.). Si dà per illustrato, anche se mi pare che il numero 203 sia assorbito dal numero 40; se venisse approvato il numero 40, il numero 203 non avrebbe più ragione di essere.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento numero 216 si accoglie, il numero 40 si accoglie, non si accolgono i numeri 141 e 76. L'emendamento numero 203 è compreso nel numero 40.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Chiedo scusa: l'emendamento numero 76 si accoglie, anche perché nell'articolo 10 è previsto che il

comitato esprima il parere sulla proposta di piano faunistico-venatorio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Boero.

BOERO (A.N.). Presidente, per quanto concerne l'emendamento numero 216, condivido la preoccupazione espressa dal collega Falconi sulla tempistica, che potrebbe incidere negativamente in ordine alla concessione di mutui. Non è tuttavia sufficiente esprimere questa preoccupazione. Si potrebbe anzi creare qualche altro problema di interpretazione e confusione se si levasse semplicemente la frase "e delle aziende agro-turistico-venatorie". Il collega Falconi, il quale si duole amaramente per la mancata approvazione del suo precedente emendamento, probabilmente non ha sentito la mia replica. Ricordo al collega Falconi, anzitutto, che nell'emendamento che andremo ad esaminare più avanti, si cerca di porre non delle museruole definitive e inconcludenti alla realizzazione di queste aziende. Nelle norme transitorie vi è inoltre la possibilità, se sarà approvato l'emendamento, che l'Assessorato possa dare immediatamente corso, entro il 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale, alla realizzazione di queste aziende. Tutto ciò proprio per non perdere tempo, perché prevediamo tutti i tempi biblici che occorreranno per realizzare il piano faunistico regionale e se si dovesse aspettare questi tempi la realizzazione di queste iniziative sarà differita di molto. Invece dobbiamo partire subito e bene; quindi prego il collega Falconi di considerare questo aspetto: quando discuteremo quell'emendamento alle norme transitorie, egli troverà occasione di far passare le sue intime preoccupazioni sulla realizzazione di queste aziende. Quanto al suo emendamento ne chiedo una formulazione diversa, però chiara, che dia una tempistica più lunga: per carità, 15 o 20 anni non ha importanza; ma che sia definitiva. Se il suo emendamento verrà integrato in questo senso, non avrò difficoltà ad approvarlo.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 41, presentatore Diana, è stato ritirato. Ha do-

mandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Pensavo si passasse alla votazione dell'articolo, ma mi sono sbagliato. Intendevo chiedere la votazione per parti sull'articolo. Forse sto sbagliando anche adesso, era sul 29, invece siamo al 30: sto sbagliando, chiedo scusa.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 216. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Sull'ordine dei lavori o per dichiarazione di voto, come volete. Io ho chiesto al collega Falconi se volesse dare una definizione più compiuta al suo emendamento, cioè stabilendo una tempistica che dia risposta alle preoccupazioni manifestate. Così come è l'emendamento non raggiunge il suo scopo e nello stesso tempo introduce degli elementi di confusione interpretativa, perché lascia la legge, su questo aspetto, monca. Spero che il collega Falconi dica qualcosa prima che si voti il suo emendamento. In caso contrario dovrò votare contro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Falconi. Ne ha facoltà.

FALCONI (Progr. Fed.). Intanto ho colto nel primo intervento del collega Boero i primi segni di pentimento sul precedente emendamento numero 217. Diciamo che questa è volontà di recupero, ma mi pare che la frittata sia già compiuta. Per quanto riguarda questo emendamento sull'articolo 29 al comma 2, io direi di lasciarlo com'è, anche perché proprio l'eliminazione della parte che riguarda le aziende agro-turistiche-venatorie rende le cose chiarissime. Cioè, la validità decennale è per le aziende faunistiche venatorie; non c'è limite di tempo, perché a una infrastrutturazione non si può porre un limite di tempo, sia pure di 15 o 20 anni. Se una società di capitali, una società giovanile investe i suoi danari con una determinata concessione, noi non pos-

siamo limitarla così nel tempo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 216. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 76. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

L'emendamento numero 203 è decaduto in quanto ricompreso nell'emendamento numero 40.

Si dia lettura dell'articolo 30.

PIRAS, *Segretario:*

Art. 30

Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

2. L'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa esclusivamente ad associazioni fra cacciatori che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente.

3. L'esercizio dell'attività venatoria nella azienda faunistico-venatoria è riservato esclusi-

vamente agli associati.

4. I soci delle associazioni fra cacciatori titolari di una azienda faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla fauna stanziale al di fuori della stessa azienda.

5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di una azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Le direttive previste dal comma 6 dell'articolo 29 disciplinano le modalità con cui deve essere assicurata la vigilanza sul territorio dell'azienda.

PRESIDENTE. All'articolo 30 sono stati presentati gli emendamenti numeri 42, ritirato, 204, 168, 190, 206, 138, 205, 77, 176, 136, 189, 88, 246.

Si dia lettura degli emendamenti che permangono.

PIRAS, *Segretario:*

Emendamento soppressivo parziale Obino - Zucca - Cugini - Falconi - Dettori Ivana.

Art. 30

Al secondo comma, dopo le parole "è concessa" sopprimere la parola "esclusivamente". (204)

Emendamento soppressivo totale Milia.

Art. 30

Il comma 4 dell'articolo 30 è soppresso. (168)

Emendamento soppressivo parziale Randaccio - Bertolotti.

Art. 30

Il comma 4 è soppresso. (190)

Emendamento sostitutivo parziale Boero - Biggio - Masala.

Art. 30

Nel comma 4 dell'articolo 30 le parole "alla fauna stanziale" sono sostituite dalle seguenti: "alla pernice e alla lepre sarda". (138)

Emendamento aggiuntivo Obino - Zucca - Cugini - Falconi - Dettori Ivana.

Art. 30

Al primo comma, dopo le parole "aziende faunistico-venatorie" aggiungere le seguenti: "corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico". (205)

Emendamento soppressivo parziale Obino - Zucca - Cugini - Falconi - Dettori Ivana.

Art. 30

Al comma 4, dopo le parole "l'attività venatoria" sono soppresse le parole "alla fauna stanziale". (206)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Sanna Nivoli - Masala.

Art. 30

All'art. 30 comma 2 dopo la parola finale "competente" aggiungere le seguenti "ed il Comitato regionale faunistico". (77)

Emendamento aggiuntivo Zucca - Ferrari.

Art. 30

Al comma 2 dopo la parola "competente" aggiungere: "l'istituzione di aziende faunistico-venatorie deve prevedere un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata. (176)

Emendamento aggiuntivo Boero - Biggio - Masala.

Art. 30

Nel comma 3 dell'articolo 30 sono aggiunte le seguenti parole: "e agli ospiti nei limiti previsti dallo Statuto di cui al comma 2". (136)

Emendamento aggiuntivo Randaccio - Bertolotti.

Art. 30

Alla fine del comma 3 si aggiunge: "ed a non associati, purché accompagnati da un associato, nel numero massimo di una persona per ogni associato". (189)

Emendamento aggiuntivo Diana.

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 30 bis

Centri faunistici attrezzati

1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può autorizzare la realizzazione di Centri faunistici attrezzati, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona.

2. I Centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I Centri possono inoltre essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico-informative e turistico-naturalistiche.

3. I Centri possono essere gestiti da organismi pubblici o soggetti privati, questi ultimi preferibilmente organizzati in associazioni o cooperative giovanili. L'Assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, emana apposite direttive per la disciplina dell'istituzione e della gestione dei Centri faunistici attrezzati. (88)

Emendamento aggiuntivo Marrocu - Ladu -

Obino - Onida - Boero

Art. 30

Dopo il comma 5 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente:

6. L'iscrizione alle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria deve risultare, a cura dell'organo di gestione dello stesso nel libretto venatorio del cacciatore associato. (246)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 204 ha facoltà di illustrarlo.

OBINO (Progr. Fed.). L'emendamento numero 204 doveva essere coordinato con un altro emendamento che, per un errore materiale non è stato presentato. L'emendamento tendeva ad affermare il principio che, essendo le aziende faunistico-venatorie delle aziende anche di interesse faunistico, non solamente venatorio, anche altre associazioni, altri soggetti potessero partecipare alla gestione delle stesse. Io lascio questo emendamento, anche se viene a mancare l'emendamento che tendeva a modificare il testo introducendo l'espressione "associazioni prevalentemente costituite tra cacciatori". Gli emendamenti numeri 205 e 206 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 168 ha facoltà di illustrarlo.

MILIA (F.I.). L'emendamento numero 168, da me presentato, riguarda uno dei punti a mio avviso più contrastati ed anche più oscuri di questa legge. Si è voluto vietare ai soci delle aziende faunistico-venatorie, secondo me in maniera illegittima e anticonstituzionale, di cacciare al di fuori di queste aziende, che la stessa legge numero 157 prevede come istituto nuovo. Nessuna legge, in Italia ha vietato ai soci di aziende faunistico-venatorie di cacciare fuori dalle aziende stesse. Il testo approvato in Commissione, invece, prevede la concessione, con il semplice pagamento di 2 mila lire a ettaro (una somma irrisoria, poche lire), a molti soci di appropriarsi

magari di migliaia di ettari di terreno. Nello stesso tempo vorrebbe impedire agli stessi soci, per controbilanciare questo privilegio, di cacciare, al di fuori dei recinti delle aziende faunistico-venatorie, la fauna stanziale.

Beh, secondo me questo non è un modo di temperare le esigenze dei cacciatori. Le aziende faunistico-venatorie hanno degli scopi ben precisi: sono delle istituzioni serie e debbono essere considerate un privilegio, ma non è che una volta concesse, con una somma irrisoria, queste aziende, poi si possa vietare ai soci di cacciare fuori dalle tabellazioni. La mia visione delle aziende faunistiche venatorie è opposta rispetto a quella prevista in questa legge. Ho già espresso questo parere in Commissione: non si capisce perché da una parte si vuole concedere un privilegio e, dall'altra parte, allo stesso tempo, lo si vuol togliere, tanto più che molte zone concesse a tali associazioni, come avverrà per le aziende faunistico-venatorie, sono zone che non possono, per le loro caratteristiche intrinseche, permettere la caccia a tutti i tipi della stanziale. Come noi sappiamo, molte delle attuali autogestite e forse, purtroppo, molte delle prossime aziende faunistico-venatorie, sono site su territori prettamente boscosi, dove né la pernice né la lepre è possibile che alloggino, né è possibile che si cacci con facilità. Quindi per me questo limite è due volte penalizzante. Secondo me, concedendo queste aziende faunistiche-venatorie dietro pagamento di una tassa elevata, si sarebbero ricavate risorse necessarie sia per la gestione degli ambiti ricompresi nelle aziende faunistico-venatorie, sia per la gestione di tutto il resto del territorio, con i vantaggi che evidentemente ne conseguirebbero.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 190 può essere dato per illustrato essendo uguale al precedente.

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 138 ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, la logica di questo emendamento mi trova, in modo chiaro, non convergente con le osservazioni del collega Milia. Osservazioni che hanno una vali-

dità, quelle esposte dal collega Milia, se riferite alla legislazione nazionale, ma non se riferita a quanto egli, anche come buon cacciatore, conosce. Le aziende faunistico-venatorie non sono altro che, con un costo relativamente superiore, di poco, alle attuali autogestite, la riproposizione non ben definita, anzi abbastanza confusa, in questa legge, delle autogestite. Ora, non entro nel merito sulla validità o meno delle autogestite: talune peraltro hanno dato anche esempio (ma solo talune) di buona gestione; entro piuttosto nel merito della cosiddetta giustizia venatoria isolana. Perché? Perché purtroppo nella stragrande maggioranza delle svariate centinaia di autogestite si è assistito e si assiste a un fenomeno disdicevole. I cacciatori delle autogestite godono di un privilegio: la possibilità di cacciare per un certo numero di giornate la selvaggina stanziale dentro le autogestite (ma vanno anche fuori dalle autogestite a prelevare la stanziale tutto intorno) poi, per le restanti giornate del calendario venatorio relativo alla stanziale, finiscono di godere di questo privilegio.

Questo è un argomento di lamentazione di tutto il mondo venatorio e, molto responsabilmente, anche una gran parte di gestori e cacciatori delle autogestite sono d'accordo sull'emendamento che io propongo, che non ricalca ovviamente la negatività assoluta proposta dal comma 4, ma, rispettando le reali possibilità gestionali della stanziale, che si possono sostanzialmente sulle specie della pernice e della lepre sarda, dà possibilità ai cacciatori che fanno parte oggi delle autogestite e domani delle aziende faunistico-venatorie di spostarsi, di andare anche per fatto di compagnia o di possibilità di incontro del cinghiale altrove. Si lega così, giustamente, il cacciatore al territorio, laddove questo territorio è proprio oggetto di uno specifico privilegio, con relativi costi, ma non si crea quello stato di conflittualità all'interno della stessa categoria, cioè tra i cacciatori che, per scelta, o per impossibilità di godere di tale privilegio, non fanno parte delle autogestite o delle istituende aziende faunistico-venatorie, e i cacciatori che fanno parte di queste aziende. Ecco, questo è il senso del mio emendamento: senza nessuna polemica particolare con l'amico e stimato collega Milia.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 77 ha facoltà di illustrarlo.

CARLONI (A.N.). I motivi sono gli stessi per i quali è stato presentato l'emendamento all'articolo precedente, che è stato accolto dall'Aula.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 176 ha facoltà di illustrarlo.

ZUCCA (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 136 ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, la motivazione di questo emendamento è abbastanza semplice. Le tradizioni vogliono che i gestori delle aziende, cioè delle autogestite prima e delle future aziende faunistico-venatorie, possano ospitare, nei limiti previsti dal loro statuto interno, cacciatori che non ne fanno parte, perché è un momento di socialità anche l'invito, all'interno di queste aziende, di cacciatori che non ne fanno parte. Si vuole quindi allargare questa possibilità, evitando che, a causa di una cattiva interpretazione di ciò che la legge non dice, sorgano eventuali motivi di sanzioni di contrasti e quant'altro.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 189 ha facoltà di illustrarlo.

RANDACCIO (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 88 ha facoltà di illustrarlo.

DIANA (Progr. Fed.). L'emendamento che io stavo per dare per illustrato forse richiederebbe un'illustrazione per i colleghi che hanno fretta di andare a casa, però lo do per illustrato

ugualmente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Sull'ordine dei lavori. Vorrei conoscere per che ora si prevede il termine dei lavori di questa sera.

PRESIDENTE. Se tutto va liscio, con la votazione di questo articolo potremo chiudere i lavori.

BIGGIO (A.N.). Alle dieci?

PRESIDENTE. No, io ritengo molto prima. Se però si dovesse andare per le lunghe chiudiamo. Mi pare che la volontà dell'Assemblea, espressa così, in via ufficiosa, sia quella di non andare comunque oltre le ore 21.

Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento numero 204.A firma Obino e più, si accoglie, viene soppressa la parola "esclusivamente". A differenza di quanto diceva il collega Obino, io ritengo giusto che resti precisato che l'associazione sia fra cacciatori, per un motivo semplice, che vorrei dire. Occorre evitare che si costituiscano associazioni formate magari da una minoranza di cacciatori e da tanti prestanome, i quali, quindi, esercitino all'interno delle aziende faunistico-venatorie un ulteriore privilegio. Ciò sarebbe in contrasto con un emendamento che è stato presentato e che verrà accolto, nel quale invece si prevede un giusto rapporto tra numero di cacciatori, quindi di associati, e territorio gestito.

Gli emendamenti numeri 168 e 190, a firma Milia e Randaccio, non si accolgono. Vorrei precisare perché. Uno dei maggiori contrasti che si verifica nel territorio, fra cacciatori, è proprio questo: i cacciatori che sono soci oggi di autogestite, quelle che saranno riconvertite in aziende, hanno un privilegio, quello di avere un territorio dove, per quanto riguarda la stanziale - ma an-

che per quanto riguarda la migratoria, è vietato l'accesso a tutti gli altri cacciatori. Vorrei ricordare anche al collega Milia che nella commissione noi abbiamo soppresso un'altra norma, nella quale veniva consentito ai cacciatori che operano fuori delle autogestite di avere accesso alle autogestite almeno per la fauna migratoria. Si è invece deciso che anche per la selvaggina migratoria non ci fosse possibilità di accesso, dentro le autogestite e dentro le aziende faunistiche venatorie, chi non fosse socio delle aziende. Quindi il socio delle aziende faunistiche venatorie esercita in quel territorio che è loro concesso l'attività venatoria in modo esclusivo, sia per la fauna stanziale che per la fauna migratoria. Si ritiene corretto e giusto che questo privilegio comporti, almeno che per la fauna stanziale l'esercizio soltanto all'interno del relativo territorio, visto che è lasciata la possibilità anche a chi è dentro l'azienda faunistica venatoria di poter uscire dall'azienda per la migratoria. E' un privilegio che determina questo unico costo: altrimenti avverrebbe quello che sta avvenendo oggi, cioè un forte conflitto nei territori, perché chi gestisce l'autogestita, nei primi giorni di caccia, in cui la selvaggina è presente, opera nel territorio circostante l'autogestita; nei giorni in cui la fauna selvatica diminuisce, a quel punto entrano nell'autogestita di cui sono soci e dove hanno il privilegio di poter sparare esclusivamente loro. Questo sì, diventa un elemento di conflittualità. Io ritengo giusto eliminare questo elemento di conflittualità mantenendo il comma quattro del testo esitato dalla Commissione.

Stesso ragionamento per l'emendamento Boero, che secondo me avrebbe bisogno, per essere eventualmente accolto, di alcune modifiche. Perché? L'emendamento Boero può avere peraltro qualche elemento di validità. Si può essere socio di un'autogestita dove è possibile fare il prelievo esclusivamente del cinghiale, perché magari in quella autogestita non vi è altra fauna stanziale, lepre o pernice. Oppure, al contrario, vi può essere un'autogestita la cui concessione è stata rilasciata solo per la lepre o la pernice e non per il cinghiale. Allora impedire al socio di un'autogestita dove l'unica fauna presente è la pernice e la lepre di andare fuori dell'auto-

gestita a fare attività venatoria per il cinghiale, questo sì, è limitativo. Però ciò che è stato scritto da Achille nell'emendamento numero 138 renderebbe possibile soltanto per chi opera in un'autogestita dove c'è la lepre e la pernice di uscire per il cinghiale, e non consentirebbe, invece, per quelle autogestite dove si può esclusivamente sparare al cinghiale, di uscire per la lepre e la pernice, che magari in quella autogestita non ci sono.

Occorrerebbe valutare se al termine stanziale si può aggiungere l'espressione "per la fauna per la quale è stato autorizzato", nel senso che, quando si istituisce l'autogestita o l'azienda faunistico-venatoria, può essere previsto che si autorizza solo per una specie stanziale specifica: allora per quella, rispetto alla quale sono stato autorizzato ad esercitare un privilegio, non posso uscire dall'azienda faunistico-venatoria. Quindi occorre valutare, anche da parte del Presidente, se può essere istituito un comma quattro, aggiungendo, dopo la parola "stanziale", le parole "per la quale si è autorizzati". In tal modo alla fauna stanziale per la quale si è autorizzati si spara solo all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria; per quella invece per la quale non si è autorizzati si può anche uscire. Quindi chiederei al collega Boero di valutare l'opportunità di correggere l'emendamento, che in questo caso, da parte del sottoscritto, potrebbe essere accolto, perché comunque non aprirebbe conflittualità.

L'emendamento numero 206, a firma Obino, non viene accolto per le stesse motivazioni che ho detto prima. Abbiamo raggiunto un accordo, in Commissione, relativo al fatto che i cacciatori che sono nelle autogestite e che poi opereranno nelle aziende faunistiche venatorie possono uscire per la migratoria; però questo privilegio lo pagano, nel senso che per la fauna stanziale per la quale sono autorizzati non possono uscire. Ritengo corretto non accogliere l'emendamento Obino perché impedirebbe anche ai soci delle aziende faunistico-venatorie di uscire dall'azienda faunistica anche per la migratoria. Quindi verrebbe meno un punto di equilibrio che è stato raggiunto in Commissione. L'emendamento numero 205 viene accolto; l'emendamento numero 77, a firma Carloni, è

accolto; l'emendamento numero 176, a firma Zucca e Ferrari, lo si accoglie.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti il parere è favorevole sugli emendamenti numeri 205, 77, 176 e 136: quest'ultimo, a firma Boero, consente anche di avere ospiti nel rispetto delle norme statutarie, considerando che lo statuto comunque è uno statuto-tipo che viene approvato dalla Giunta, sentiti la Commissione consiliare e il Comitato regionale faunistico.

L'emendamento di Randaccio ha la stessa finalità di quello di Boero, ma ci pare formulato meglio l'emendamento Boero, rispetto alla possibilità di accesso anche di ospiti. Si accoglie parzialmente l'emendamento numero 88, a firma Diana, chiedendo però che si voti per parti perché non viene accolto il terzo comma. Quindi l'emendamento numero 88 si accoglie chiedendo al collega se è disponibile a ritirare la terza parte, cioè il terzo comma dell'emendamento numero 88.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, Assessore della difesa dell'ambiente. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, brevemente, esprimo l'accoglimento, da parte della Giunta, della specificazione a proposito della fauna stanziale, la pernice e la lepre sarda, fatta nell'emendamento numero 138. In realtà, se vogliamo far tesoro degli esperimenti più o meno positivi delle autogestite in tutti questi anni, la pietra del contendere è sempre stata, nella stanziale, relativa alla pernice e alla lepre. Per cui io accoglierei l'emendamento numero 138, naturalmente, poi, rimettendomi all'Aula per tutti gli altri.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Dopo questa specie di lotteria che c'è stata fino a poco fa, io chiedo che mi venga fornito il verbale, perché francamente io non ho capito: questo vince, questo perde, questo entra, questo esce, questo va e

questo viene. Francamente l'esposizione del relatore mi è sembrata - mi si consentirà - un tantino arzigogolata, forse per cercare di indurre in errore o costringere alla distrazione coloro che non hanno la stessa sua opinione.

Allora, brevemente: l'articolo 30 al comma secondo, di cui chiedo la votazione per parti, riporta la dizione che l'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa esclusivamente all'associazione fra cacciatori. Io credo che questo sia in contrasto con quanto abbiamo già discusso e approvato, che parla di aziende faunistico-venatorie con prevalenti finalità faunistiche e... non mi ricordo più come era la definizione. Il fatto che si conceda esclusivamente ad associazioni tra cacciatori la possibilità di istituire aziende faunistico-venatorie, è quindi una cosa che non può essere condivisa, perché il fatto esclude ogni altra possibilità che altri soggetti, non cacciatori, possano istituire delle aziende faunistico-venatorie, che adottino i piani di gestione faunistica, che adottino i piani di assestamento faunistico-venatorio, che adottino i piani di abbattimento, laddove è possibile, evidentemente, che anche i cacciatori siano presenti, ma non esclusivamente. L'associazione può anche non essere fra cacciatori. Dunque io credo che la votazione debba essere fatta in pratica per eliminare le parole "esclusivamente" prima di "associazioni" e "tra cacciatori". Quindi la mia proposta è che si voti separatamente per eliminare le parole "tra cacciatori", in maniera che ci sia la possibilità per altri di potersi costituire in associazione e di istituire le aziende faunistico-venatorie.

Il fatto che poi i cacciatori possano esercitare l'attività venatoria nelle aziende faunistiche, è fatto salvo dal comma successivo, laddove si dice che l'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende faunistiche è riservato solamente agli associati e siccome, se è corretta l'interpretazione che sto dando io, l'attività venatoria viene fatta sulla base di un preciso piano di gestione faunistica, su un preciso piano di assestamento faunistico e un preciso piano di abbattimenti, ci sarà un numero di abbattimenti e un prelievo già predeterminati. Se venisse a mancare questo elemento verrebbe completamente snaturato il concetto di azienda faunistico-venatoria e a quel

punto credo che non sia, da parte del sottoscritto, neanche un voto favorevole sulla legge.

Sull'emendamento numero 206, che il relatore non accoglie: io credo che invece vada accolto, in modo che chi sceglie di svolgere l'attività venatoria all'interno di una azienda gestita sulla base di precisi piani faunistici non abbia poi la possibilità di esercitare la caccia da un'altra parte.

Quanto all'emendamento numero 189, è evidente che non trovo niente di particolarmente negativo nel fatto che possano esserci dei non associati tra coloro che esercitano l'attività venatoria: cacciatori sono gli uni e cacciatori sono gli altri. L'importante è che questo avvenga sulla base di una regola e che avvenga sulla base del rispetto dei limiti di densità venatoria che si stabiliscono nel piano faunistico regionale e negli altri strumenti di pianificazione.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 88 non intendo ritirare o modificare il comma 3, per cui chiedo che venga votato per intero l'emendamento ed eventualmente respinto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, considerata l'ora tarda, considerata l'impotenza dell'articolo, che costituisce un punto nodale della legge, considerata la consistenza e la portata di tutti gli emendamenti, io chiedo a lei e ai colleghi, anche per poter eventualmente, prima dell'inizio dei lavori di domani, trovare un punto di accordo, di rinviare il dibattito e l'esame degli emendamenti e dell'articolo a domani.

PRESIDENTE. Grazie del suggerimento onorevole Boero. La Presidenza lo accoglie, perché l'ora effettivamente è tarda e i lavori si sono protratti per tutta la giornata. Pertanto riprenderanno domani alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 54.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Antonio Dessì
